

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"Fondo Sanitario Alto Adige – Südtiroler Sanitätsfonds"

ART. 1 – COSTITUZIONE

È costituito come Associazione Non Riconosciuta, ai sensi degli Artt. 36 e segg. cod. civ., il fondo sanitario denominato "Fondo Sanitario Alto Adige – Südtiroler Sanitätsfonds" (di seguito il "**Fondo**") con finalità esclusivamente assistenziale, per erogare prestazioni sanitarie in favore degli Iscritti dai Soci e dagli Aderenti ai sensi di quanto previsto al successivo Art. 6.2, degli Aderenti di cui al successivo Art. 6.1 lettere ii) e iii) e degli Aventi Diritto di cui al successivo Art. 6.3.

Il Fondo è regolato dal presente statuto (di seguito lo "**Statuto**"), dai suoi regolamenti di funzionamento (di seguito i "**Regolamenti**") e dal regolamento elettorale (di seguito il "**Regolamento Elettorale**").

ART. 2 – SEDE

La sede legale del Fondo è fissata in Bolzano (BZ).

ART. 3 – SCOPO

Il Fondo, che non si pone finalità di lucro e si basa sui principi di mutualità e solidarietà, ha esclusivamente finalità assistenziali, anche secondo quanto previsto all'Articolo 51 comma 2, lettera a) del DPR 22/12/1986 n. 917 (di seguito il "**TUIR**"), e ha come scopo l'erogazione di trattamenti e prestazioni socio-sanitarie integrative e/o complementari (di seguito le "**Prestazioni**") al Servizio Sanitario Nazionale in favore degli Iscritti dai Soci e dagli Aderenti ai sensi di quanto previsto al successivo Art. 6.2, degli Aderenti di cui al successivo Art. 6.1 lettere ii) e iii) e degli Aventi Diritto di cui al successivo Art. 6.3. Il Fondo potrà erogare le Prestazioni di cui al precedente capoverso in forma diretta, oppure in forma indiretta anche mediante il convenzionamento con Compagnie di Assicurazione e/o con altri fondi sanitari della Provincia Autonoma di Bolzano, secondo le modalità, i requisiti e le condizioni previsti dai Regolamenti, e nei limiti delle contribuzioni stabilite dalle fonti istitutive.

Il Fondo potrà decidere di far aderire, associarsi e/o di aderire ad altri fondi sanitari della Provincia Autonoma di Bolzano.

Le Prestazioni erogate dal Fondo rientrano nell'ambito delle prestazioni integrative previste dall'art. 2, comma 2, lettera d), del Decreto ministeriale 43134 del 27 ottobre 2009, sue successive modifiche e integrazioni, riguardante "Fondi sanitari integrativi del Servizio Sanitario nazionale", come meglio specificate nel Nomenclatore delle Prestazioni garantite, allegato ai Regolamenti del Fondo.

Il Fondo potrà, altresì, svolgere ogni attività ritenuta utile per il conseguimento dei propri scopi, ivi compresa la costituzione e partecipazione ad associazioni e/o società di capitali e non.

ART. 4 – DURATA

Il Fondo ha durata illimitata.

Esso si scioglierà in caso di impossibilità di raggiungimento degli scopi associativi o con deliberazione assunta ai sensi del successivo Art. 25 del presente Statuto.

ART. 5 – SOCI

5.1 Sono "**Soci**" del Fondo: (i) le associazioni datoriali e sindacali della Provincia autonoma di Bolzano che rientrano nell'ambito di applicazione dei contratti collettivi stipulati, a diversi livelli, dalle parti firmatarie dell'accordo del 23 aprile 2013 denominato: "*Accordo per la costituzione del Fondo Sanitario Integrativo Chiuso provinciale in favore dei lavoratori dipendenti dell'artigianato e delle Piccole Medie Imprese della provincia autonoma di Bolzano*" e dell'atto costitutivo del Fondo nonché; (ii) le associazioni datoriali e sindacali del settore edile della Provincia autonoma di Bolzano firmatarie dell'accordo del 2 ottobre 2023 denominato "*Accordo per l'adesione al Fondo Sanitario Alto Adige in favore dei lavoratori delle imprese aderenti alla Cassa Edile della Provincia Autonoma di Bolzano*" e dell'accordo dell'8 novembre 2023 denominato "*Accordo per l'adesione al Fondo Sanitario Integrativo Provinciale Alto Adige in favore dei lavoratori delle imprese aderenti alla Cassa Edile della Provincia Autonoma di Bolzano*" e (iii) le associazioni datoriali e sindacali anche di altri settori della Provincia autonoma di Bolzano che facciano richiesta di ammissione al Fondo. La qualità di Socio dà diritto a partecipare alla vita associativa e a nominare gli Organi Sociali di cui al successivo Art. 7 del presente Statuto, nelle forme delegate di cui agli articoli seguenti del presente Statuto.

I Soci di Parte Datoriale sono da intendersi congiuntamente la "**Parte Datoriale**".

I Soci di Parte Sindacale sono da intendersi congiuntamente, la "**Parte Sindacale**".

ART. 6 – ADERENTI- ISCRITTI - AVENTI DIRITTO

6.1 Al Fondo, oltre ai Soci, possono aderire in qualità di "**Aderenti**" seguendo la procedura di adesione meglio dettagliata e disciplinata all'interno dei Regolamenti del Fondo, i seguenti soggetti:

i) le imprese, sia in forma societaria che in forma individuale, gli enti, le associazioni purché risultino iscritte in Camera di Commercio ove la natura giuridica lo richieda e abbiano la propria sede e/o residenza nella Provincia Autonoma di Bolzano nonché una fonte regolatoria (contratto collettivo nazionale/regionale/provinciale di lavoro, accordo aziendale, accordo territoriale, regolamento aziendale, altro accordo o regolamento) che preveda il versamento del contributo sanitario al Fondo e si considerino rappresentate da uno dei Soci;

ii) i lavoratori delle imprese aderenti a Cassa Edile della Provincia Autonoma di Bolzano per l'erogazione delle Prestazioni in forza degli Accordi citati all'Art. 5.1, che si considerano rappresentati da uno dei Soci del settore edile e che abbiano accettato le condizioni previste dal Fondo sia in termini di Prestazioni che di contribuzione;

iii) i proscrittori volontari, ovvero quelle persone fisiche già iscritte dai soggetti di cui ai punti che precedono e che hanno deciso di continuare l'adesione al Fondo anche in assenza del rapporto di lavoro e/o del rapporto societario e in assenza di fonte regolatoria in via del tutto volontaria e che abbiano accettato le condizioni previste dal Fondo sia in termini di Prestazioni che di contribuzione.

6.2 I Soci e gli Aderenti, tramite apposita procedura di iscrizione meglio dettagliata e disciplinata all'interno dei Regolamenti del Fondo stesso, possono

iscrivere i propri dipendenti. Qualora gli Aderenti siano imprese iscritte in Camera di Commercio in forma societaria, gli stessi possono iscriverne anche o solo i propri soci persone fisiche che prestano attività lavorativa nell'azienda stessa. Si possono altresì iscriverne al Fondo le persone fisiche titolari delle imprese individuali aderenti al Fondo ed i collaboratori familiari delle aziende aderenti al Fondo la cui partecipazione all'impresa familiare risulta formalizzata con atto notarile.

Tutti elencati nel presente comma assumono la qualifica di "**Iscritti**".

6.3 Assumono, invece, la qualifica di "**Aventi Diritto**", il coniuge a carico e non, convivente more uxorio, figli a carico e non (conviventi e non) degli Aderenti di cui al precedente Art. 6.1 lettere ii) e iii) e degli Iscritti al Fondo, nei limiti previsti dai Regolamenti e, ove previsto dai Regolamenti, previa contribuzione aggiuntiva a carico degli Iscritti.

Gli Iscritti e gli Aventi Diritto beneficiano delle Prestazioni del Fondo.

Il diritto alle Prestazioni permane in capo all'Iscritto anche durante il periodo di sospensione o diminuzione dell'orario di lavoro con godimento degli ammortizzatori sociali, anche in deroga.

6.4 I Soci e gli Aderenti permangono nel Fondo per tutto il periodo di durata di quest'ultimo salvo i casi di:

- cessazione dello svolgimento dell'attività;
- scioglimento;
- recesso;
- decesso;
- esclusione (ad esempio, nel caso di mancato versamento della contribuzione);
- più in generale perdita dei requisiti soggettivi previsti dal presente Statuto.

ART. 7 – ORGANI SOCIALI

Gli "**Organi Sociali**" sono:

- 1.** l'**Assemblea dei Delegati**;
- 2.** il **Consiglio di Amministrazione**;
- 3.** il **Comitato di Presidenza: Presidente e Vice Presidente**
- 4.** i **Comitati di Indirizzo**;
- 5.** il **Collegio dei Sindaci**;
- 6.** il **Revisore legale dei conti**.

Tutte le cariche sociali sono conferite ed accettate a titolo gratuito, salvo diversa deliberazione in sede di nomina e fatto salvo quanto espressamente previsto dal presente Statuto per il Collegio dei Sindaci e per il Revisore legale dei conti, il cui mandato è sempre conferito a titolo oneroso.

ART. 8 – ASSEMBLEA DEI DELEGATI: COMPOSIZIONE E DESIGNAZIONE

L'Assemblea dei Delegati (di seguito l'"**Assemblea**") è composta da un minimo di otto (8) ad un massimo di sessantaquattro (64) rappresentanti dei Soci (di seguito i "**Delegati**"), dei quali, metà designati da Parte Datoriale e metà designati da Parte Sindacale, nel rispetto del criterio di rappresentanza paritetica tra Parte Datoriale e Parte Sindacale.

La carica di Delegato è incompatibile con la carica di membro del Consiglio di Amministrazione e di membro dei Comitati di Indirizzo.

Numero, termini, modalità e condizioni di designazione dei Delegati sono più

dettagliatamente disciplinate all'interno del Regolamento Elettorale.

In particolare, ciascun settore deve essere rappresentato da un numero uguale di Delegati.

I componenti dell'Assemblea restano in carica quattro (4) esercizi e scadono alla data della riunione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Entro tale data i Soci devono far pervenire al Fondo, tramite comunicazione inoltrata con mezzo idoneo a garantirne l'avvenuto ricevimento, i nominativi dei nuovi componenti dell'Assemblea. Qualora i Soci non effettuino la predetta comunicazione, i componenti dell'Assemblea previamente nominati si intenderanno tacitamente riconfermati per gli ulteriori quattro (4) esercizi.

In caso di dimissioni o di cessazione, per qualunque causa, di un componente dell'Assemblea, lo stesso viene sostituito dalla Parte che lo aveva nominato, su indicazione del Socio di cui il Delegato cessato era espressione.

Ciascun Delegato può inoltre essere sostituito, in qualsiasi momento, dalla Parte che lo ha designato, previa comunicazione effettuata tramite mezzo idoneo a garantirne l'avvenuto ricevimento e inviata al Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il Socio di cui era espressione il componente sostituito procederà all'indicazione del nuovo Delegato, il quale – salvo ulteriori sostituzioni – scadrà insieme agli altri Delegati in carica al momento della sua designazione.

ART. 9 – ASSEMBLEA DEI DELEGATI: CONVOCAZIONI

L'Assemblea viene convocata almeno una volta all'anno e comunque ogniqualvolta il Presidente o il Consiglio di Amministrazione lo ritengano opportuno oppure, nel termine massimo di trenta (30) giorni dalla richiesta, ogniqualvolta ne venga fatta richiesta: *i)* da almeno il trenta per cento (30%) dei componenti dell'Assemblea; *ii)* dal Presidente del Collegio Sindacale; *iii)* da almeno un Comitato di Indirizzo.

La convocazione dell'Assemblea è fatta a cura del Presidente o, in caso di sua assenza o impossibilità, dal Vice Presidente, mediante lettera raccomandata, ovvero mediante fax o messaggio di posta elettronica inviati a ciascun componente almeno cinque (5) giorni prima della riunione.

In caso di urgenza il termine di convocazione è ridotto a quarantotto ore.

Gli avvisi devono contenere indicazione del luogo, giorno e ora della riunione e degli argomenti all'ordine del giorno.

L'intervento alle riunioni dell'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione avviene alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nel relativo verbale:

- che sia consentito a chi presiede la riunione: di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante: di percepire adeguatamente tutti gli eventi assembleari che debbono essere oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

ART. 10 – ASSEMBLEA DEI DELEGATI: ATTRIBUZIONI

All'Assemblea vengono attribuiti i seguenti compiti:

- discutere, approvare e deliberare sui bilanci annuali, preventivi e consuntivi, predisposti dal Consiglio di Amministrazione, di cui all'Art. 22 del presente Statuto;
- nominare i componenti del Consiglio di Amministrazione, ivi inclusi il Presidente ed il Vice Presidente, ed i componenti dei Comitati di Indirizzo su designazione dei Soci, ivi inclusi il Presidente ed il Vice Presidente;
- nominare i componenti del Collegio dei Sindaci ed il Revisore legale dei conti, proposti dai Soci, determinando o modificando l'importo dei relativi compensi;
- su presentazione del Consiglio di Amministrazione, approvare e/o modificare il Regolamento Elettorale, i Regolamenti del Fondo e l'allegato Nomenclatore Generale delle Prestazioni (come meglio *infra* definito), quest'ultimo, previo parere vincolante dei Comitati di Indirizzo rispetto a ciascun settore di competenza;
- deliberare su proposta del Consiglio di Amministrazione in merito agli indirizzi generali relativi all'attività del Fondo;
- deliberare sulla responsabilità del Consiglio di Amministrazione, dei Comitati di Indirizzo e del Collegio dei Sindaci e del Revisore legale dei conti e sulla loro revoca;
- deliberare sulla quota da destinare al finanziamento dell'attività del Fondo su proposta del Consiglio di Amministrazione e/o dei Comitati di Indirizzo;
- provvedere all'ammissione o esclusione di nuovi Soci;
- deliberare sullo scioglimento e sulle modalità di liquidazione del Fondo proposte dal Consiglio di Amministrazione;
- deliberare sulle operazioni di adesione o accorpamento con altri fondi sanitari;
- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- deliberare su ogni altro argomento previsto dallo Statuto, dalla legge e in ordine alle questioni sottoposte all'Assemblea dal Consiglio di Amministrazione e/o dai Comitati di Indirizzo.

ART. 11 – ASSEMBLEA DEI DELEGATI: DELIBERAZIONI E VERBALIZZAZIONI

L'Assemblea delibera con voto palese espresso mediante esplicita dichiarazione di voto ("*favorevole*"; "*contrario*"; "*astenuito*") resa da ciascun Delegato presente alla riunione.

Ogni Delegato dispone di un voto in Assemblea (principio "*una testa, un voto*"). Ogni Delegato può, mediante delega scritta, farsi rappresentare in Assemblea da altro componente di questa, ovvero da altro soggetto da lui designato. Ogni componente potrà avere al massimo tre deleghe. Per la **validità delle riunioni** dell'Assemblea è necessaria la **presenza di almeno due terzi (2/3) dei Delegati in carica**.

Per la **validità delle deliberazioni** dell'Assemblea è richiesto altresì il voto favorevole della **maggioranza qualificata di almeno due terzi (2/3) dei Delegati in carica**.

Le sedute e le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte constatare da processo verbale sottoscritto dal Presidente della riunione e dal Segretario, incaricato dal Presidente, all'apertura della seduta, tra le persone presenti nel luogo in cui si svolge la stessa.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono essere trascritte in un apposito libro denominato "**Libro delle Deliberazioni dell'Assemblea**".

ART. 12 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: COMPOSIZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea ed è composto da un minimo di otto (8) ad un massimo di sedici (16) componenti (di seguito i "**Consiglieri**"), compresi il Presidente ed il Vice Presidente, di cui metà designati dai Delegati di Parte Datoriale e metà designati dai Delegati di Parte Sindacale, su indicazione dei rispettivi Soci.

Non possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione i Delegati dell'Assemblea.

Numero, termini, modalità e condizioni di designazione dei membri del Consiglio di Amministrazione sono più dettagliatamente disciplinate all'interno del Regolamento Elettorale.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica quattro (4) esercizi e scade alla data della riunione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. L'eventuale revoca dei membri del Consiglio di Amministrazione prima della loro scadenza potrà avvenire solo ad opera dei medesimi Delegati che hanno provveduto alla loro designazione.

Al termine del mandato i Consiglieri di Amministrazione possono essere rieletti. In caso di dimissioni o di cessazione, per qualunque causa, di un componente del Consiglio di amministrazione, il Socio di cui era espressione il Consigliere cessato provvederà tempestivamente ad individuare un sostituto nel rispetto di quanto convenuto nel presente articolo. La nomina del nuovo Consigliere dovrà essere tempestivamente sottoposta all'approvazione dell'Assemblea.

Il nuovo Consigliere, così nominato, durerà in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio di Amministrazione.

ART. 13 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: CONVOCAZIONI E DELIBERAZIONI

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario ovvero quando lo richiedano almeno due terzi (2/3) dei Consiglieri in carica.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione devono essere convocate tramite lettera raccomandata, ovvero mediante fax o messaggio di posta elettronica o messaggio di posta elettronica certificata inviati a ciascun membro almeno cinque giorni prima della riunione.

In caso di particolare urgenza, il Consiglio di Amministrazione può essere convocato mediante fax o messaggio di posta elettronica inviato almeno ventiquattro ore prima della riunione.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

L'intervento alle riunioni del Consiglio di Amministrazione mediante mezzi di telecomunicazione avviene alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nel relativo verbale:

- che sia consentito al Presidente della riunione: di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente tutti gli eventi della riunione che debbono essere oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla

votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, o trasmettere documenti.

Per la **validità delle riunioni** è necessaria la **presenza di almeno due terzi (2/3) dei Consiglieri in carica**.

Per la **validità delle decisioni** del Consiglio di Amministrazione è altresì richiesto il voto favorevole della **maggioranza qualificata di almeno due terzi (2/3) dei Consiglieri in carica**.

I Consiglieri che non prendono parte, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione decadono dall'incarico, con conseguente sostituzione da parte dell'Assemblea, a cura della Parte che lo aveva nominato e su indicazione del Socio di cui era espressione il Consigliere decaduto.

Le sedute e le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono fatte constatare da processo verbale sottoscritto dal Presidente della riunione e dal Segretario, incaricato dal Presidente, all'apertura della seduta, tra le persone presenti nel luogo in cui la stessa si svolge.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritte in un apposito libro denominato "**Libro delle Decisioni del Consiglio di Amministrazione**".

ART. 14 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: ATTRIBUZIONI

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri di svolgere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, necessarie al funzionamento del Fondo e per il perseguimento dello scopo associativo.

Poteri del Consiglio di Amministrazione

In particolare, in via esemplificativa e non esaustiva, il Consiglio di Amministrazione ha i seguenti poteri e/o compiti:

- dare esecuzione alle delibere dell'Assemblea;
- deliberare sulle questioni riguardanti l'attività del Fondo per l'attuazione delle sue finalità, assumendo tutte le iniziative del caso, ivi incluse quelle proposte dai Comitati di Indirizzo in base alle proprie competenze;
- predisporre, previa consultazione con i Comitati di Indirizzo da esprimersi tramite parere per iscritto: i) i bilanci annuali, preventivi e consuntivi, di cui al successivo Art. 22 del presente Statuto, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; ii) la relazione annuale sull'attività sociale (di seguito la "**Relazione sulla Gestione**"), a corredo del Bilancio di Esercizio; iii) i piani ed i programmi relativi all'attività da svolgere riguardanti il Fondo nel suo complesso;
- istituire gestioni specifiche per ciascun settore di cui sono espressione i Soci, anche affidandole ai Comitati di Indirizzo;
- conferire eventuali deleghe ai Consiglieri in carica affinché, anche disgiuntamente, pongano in essere tutti gli atti necessari e conseguenti al perfezionamento di operazioni preventivamente autorizzate dall'Assemblea;
- amministrare il patrimonio del Fondo; gestire il Fondo; e deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario;
- stabilire le modalità di versamento dei contributi che devono essere versati dagli Aderenti al Fondo e, sia sulla base dei contributi che devono essere versati sia sulla base delle indicazioni fornite dai Comitati di Indirizzo, il valore delle quote amministrative;
- discutere e deliberare in merito alle proposte di Nomenclatori di

Dettaglio (come meglio *infra* definiti) presentate dai Comitati di Indirizzo per predisporre e definire il nomenclatore generale del Fondo (di seguito il "**Nomenclatore Generale**");

- provvedere alla predisposizione e/o modifica dei Regolamenti del Fondo e del Regolamento Elettorale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- indicare, previa consultazione con i Comitati di Indirizzo da esprimersi tramite parere per iscritto, la quota da destinare al finanziamento dell'attività del Fondo e al finanziamento delle Prestazioni;
- promuovere gli atti e i provvedimenti amministrativi e giudiziari che ritiene convenienti per il corretto funzionamento del Fondo;
- deliberare in ordine all'accettazione di eventuali donazioni;
- valutare le proposte di copertura assicurativa ed approvare i relativi contratti di assicurazione, nonché le modalità di pagamento dei relativi premi assicurativi;
- deliberare, anche su proposta dei Comitati di Indirizzo, sulle operazioni di convenzionamento;
- valutare le proposte di società di servizi che svolgano attività di gestione operativa e/o amministrativa e/o contabile del Fondo (quale, a titolo esemplificativo, il Provider) e approvarne i relativi contratti;
- stabilire gli indirizzi relativi all'organizzazione e alla gestione del Fondo, adottando misure finalizzate alla trasparenza nel rapporto con gli Aderenti, gli Iscritti e gli Aventi Diritto;
- stabilire eventuali recapiti operativi del Fondo, diversi da quello indicato, quale sede legale, nell'Art. 2 del presente Statuto, senza che ciò determini modifiche statutarie;
- assumere e licenziare il personale del Fondo fissandone il relativo trattamento economico;
- deliberare in merito all'obbligatoria iscrizione del Fondo all'Anagrafe dei Fondi sanitari istituita presso il Ministero della Salute, ai sensi dell'art. 3 del Decreto ministeriale 43134 del 27 ottobre 2009, riguardante i "*Fondi sanitari integrativi del Servizio Sanitario nazionale*" (di seguito l'"**Anagrafe**");
- proporre all'Assemblea lo scioglimento e la messa in liquidazione del Fondo;
- conferire eventuali deleghe ai Consiglieri in carica affinché, anche disgiuntamente, pongano in essere tutti gli atti necessari e opportuni per la gestione del Fondo, nel rispetto comunque delle decisioni assunte dagli organi del Fondo stesso;
- deliberare su ogni altro argomento previsto dallo Statuto, dalla legge e in ordine alle questioni sottoposte al Consiglio di Amministrazione dai Comitati di Indirizzo.

ART. 15 - COMITATO DI PRESIDENZA: PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE

Il Comitato di Presidenza è costituito dal Presidente e dal Vice Presidente e da invitati permanenti espressione di ciascun settore in modo che il Comitato di Presidenza sia costituito da due componenti, di cui uno di parte datoriale e uno di parte sindacale, per ciascun settore.

Il Presidente ed il Vice Presidente durano in carica quattro (4) esercizi e possono essere riconfermati, salva la facoltà di sostituzione contemplata dalle norme precedenti.

Nel corso del mandato, Presidente e Vice Presidente si scambiano il ruolo dopo

due (2) esercizi dall'insediamento, in modo che il Presidente sia per due (2) esercizi di espressione di Parte Datoriale e per due (2) esercizi di espressione di Parte Sindacale e viceversa.

Il Presidente ha la legale rappresentanza del Fondo, anche in giudizio, e la firma sociale del Fondo.

In caso di impedimento o assenza del Presidente, le relative funzioni e poteri sono esercitati dal Vice Presidente.

Al Presidente spettano, in particolare, le seguenti attribuzioni:

- coordinare l'attività istituzionale ai fini del regolare funzionamento del Fondo;
- convocare e presiedere le riunioni del Consiglio di Amministrazione, dell'Assemblea e del Comitato di Presidenza;
- sottoscrivere la domanda di iscrizione del Fondo all'Anagrafe e curare l'inoltro dei documenti previsti dal Decreto ministeriale 43134 del 27 ottobre 2009 riguardante "Fondi sanitari integrativi del Servizio Sanitario nazionale"
- sottoscrivere i contratti di assicurazione ed i contratti di gestione operativa, amministrativa e contabile approvati dal Consiglio di Amministrazione.

Al Vicepresidente spettano le seguenti attribuzioni:

- coadiuvare il Presidente in tutti quegli atti a lui demandati dal presente Statuto;
- sostituire il Presidente in quegli atti ed in quelle funzioni che possono essere delegate in via temporanea o permanente.

Il Comitato di Presidenza è delegato dal Consiglio di amministrazione alle seguenti attività a titolo esemplificativo:

- sovrintendere all'applicazione del presente Statuto e dei Regolamenti del Fondo e dei suoi allegati;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea;
- proporre al Consiglio di amministrazione il piano generale delle attività del Fondo;
- proporre al Consiglio di amministrazione la nomina del Segretario;
- proporre al Consiglio di amministrazione la nomina di tecnici e eventuali consulenti;
- sovrintendere al lavoro dei Consiglieri delegati, ove nominati;
- sottoporre al Consiglio di Amministrazione l'organigramma e l'organico del personale, nonché eventuali modifiche degli stessi, su proposta del Segretario;
- proporre al Consiglio di Amministrazione, sentito il Segretario, assunzioni e licenziamenti.
- gestire sulla base delle delibere del Consiglio di amministrazione le risorse finanziarie dell'Ente.

ART. 15bis – DIRETTORE/DIRETTRICE DEL FONDO

Il Consiglio di Amministrazione potrà nominare un Direttore del Fondo fissandone i compiti. Lo stesso non potrà far parte degli organi di gestione.

Egli dirigerà gli uffici stessi e determinerà, sentito il Comitato di Presidenza ed il Consiglio di Amministrazione, le mansioni da affidare al personale. Assisterà alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, dell'Assemblea e del Comitato di Presidenza, svolgendone anche le mansioni di segretario delle riunioni. Dovrà collaborare attivamente con il Comitato di Presidenza, proponendo e attuando, indirizzi, soluzioni e provvedimenti ritenuti utili per il conseguimento degli scopi statutari. Il Direttore sarà autorizzato a firmare, in esecuzione di delibere prese

dal Consiglio di Amministrazione e/o dal Comitato di Presidenza, in sostituzione di uno dei due componenti il Comitato di Presidenza, i quali dovranno all'uopo delegarlo per iscritto a compiere atti in nome e per conto del Fondo.

ART.16 - COMITATI DI INDIRIZZO: COMPOSIZIONE

Il Fondo è dotato di un numero di Comitati di Indirizzo pari al numero dei diversi settori di cui sono espressione la Parte Datoriale e la Parte Sindacale. Ciascun Comitato di Indirizzo è nominato dall'Assemblea dei Delegati ed è composto da un minimo di quattro (4) ad un massimo di otto (8) componenti, compresi il Presidente ed il Vice Presidente, di cui metà designati dai Delegati di Parte Datoriale e metà designati dai Delegati di Parte Sindacale, su indicazione della Parte Datoriale e della Parte Sindacale di cui sono espressione. La revoca dei componenti del Comitato di Indirizzo avverrà ad opera degli stessi Delegati da cui sono stati designati.

Non possono essere nominati membri dei Comitati di Indirizzo i Delegati dell'Assemblea.

Numero, termini, modalità e condizioni di designazione dei membri dei Comitati di Indirizzo sono più dettagliatamente disciplinate all'interno del Regolamento Elettorale.

Ciascun Comitato di Indirizzo dura in carica quattro (4) esercizi e scade alla data della riunione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Al termine del mandato i membri dei Comitati di Indirizzo possono essere rieletti.

In caso di dimissioni o di cessazione, per qualunque causa, di un componente di un Comitato di Indirizzo, il Socio di cui era espressione provvederà tempestivamente alla sua sostituzione. La designazione del nuovo membro del Comitato di Indirizzo dovrà essere tempestivamente ratificata dal Comitato di Indirizzo in carica di cui fa parte.

Il nuovo membro, così nominato, decadrà congiuntamente agli altri membri del Comitato di Indirizzo di cui fa parte, al termine del mandato di quest'ultimo.

ART. 17 – COMITATI DI INDIRIZZO: CONVOCAZIONI E DELIBERAZIONI

Ciascun Comitato di Indirizzo viene convocato dal proprio Presidente ogniqualevolta il Presidente lo ritenga necessario ovvero quando lo richieda la maggioranza dei suoi membri al fine di discutere e deliberare in merito alle questioni che riguardano il Fondo con specifico riferimento al proprio settore di competenza.

Le riunioni di ciascun Comitato di Indirizzo devono essere convocate tramite lettera raccomandata, ovvero mediante fax o messaggio di posta elettronica o messaggio di posta elettronica certificata inviati a ciascun membro almeno cinque giorni prima della riunione.

In caso di particolare urgenza, ciascun Comitato di Indirizzo può essere convocato mediante fax o messaggio di posta elettronica inviato almeno un giorno prima della riunione.

Le riunioni di ciascun Comitato di Indirizzo sono presiedute dal proprio Presidente o, in sua assenza, dal proprio Vice Presidente.

L'intervento alle riunioni può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione e nel relativo verbale deve essere dato atto di quanto segue:

- che sia consentito al Presidente della riunione: di accertare l'identità e la

legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente tutti gli eventi della riunione che debbono essere oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, o trasmettere documenti.

Per la **validità delle riunioni** è necessaria la **presenza di almeno due terzi (2/3) dei membri in carica**.

Per la **validità delle decisioni** di ciascun Comitato di Indirizzo è altresì richiesto il voto favorevole della **maggioranza qualificata di almeno due terzi (2/3) dei membri in carica**.

Le sedute e le decisioni di ciascun Comitato di Indirizzo sono fatte constatare da processo verbale sottoscritto dal Presidente della riunione e dal Segretario, incaricato dal Presidente, all'apertura della seduta, tra le persone presenti nel luogo in cui la stessa si svolge.

Le decisioni di ciascun Comitato di Indirizzo devono essere trascritte in un apposito libro denominato "**Libro delle Decisioni del Comitato di Indirizzo**". Ogni Comitato di Indirizzo avrà il proprio Libro delle Decisioni.

ART.18 - COMITATI DI INDIRIZZO: ATTRIBUZIONI

Ciascun Comitato di Indirizzo ha il compito di discutere e deliberare in merito alle questioni e agli argomenti del Fondo che riguardano in modo esclusivo il proprio settore di competenza, al fine di raccoglierne le esigenze e di sottoporre proposte agli altri organi del Fondo, il tutto in un'ottica di migliore funzionamento del Fondo stesso e per consentire a quest'ultimo di perseguire il proprio scopo associativo.

A tale esclusivo fine, e nel rispetto delle competenze proprie dell'Assemblea dei Delegati e del Consiglio di Amministrazione che devono essere fatte salve, ciascun Comitato di Indirizzo è investito di ampi poteri di natura propositiva e, nei limiti di quanto specificato nel presente Art. 18, di natura decisoria.

Poteri/compiti di ciascun Comitato di Indirizzo:

- predisporre i piani ed i programmi relativi all'attività da svolgere riguardanti il proprio settore di competenza nel rispetto, comunque, dei bilanci preventivi approvati dal Consiglio di Amministrazione e degli indirizzi generali stabiliti da quest'ultimo;
- nel rispetto del bilancio annuale preventivo, deliberare in merito al e definire il nomenclatore delle Prestazioni per il proprio settore di competenza, anche integrativo del Nomenclatore Generale (i "**Nomenclatori di Dettaglio**");
- sottoporre al Consiglio di Amministrazione la propria proposta di Nomenclatore di Dettaglio delle Prestazioni che riguardano le Prestazioni del Fondo applicabili a tutti gli Aventi Diritto del proprio settore di competenza;
- controllare la gestione specifica del proprio settore di competenza, ove istituita e allo stesso affidata da parte del Consiglio di Amministrazione;
- approvare il conto economico della gestione specifica e/o del proprio settore di competenza nel rispetto del principio cd. del "pareggio di bilancio";
- nel rispetto del bilancio annuale preventivo, individuare e porre in essere iniziative mirate alla promozione e all'organizzazione di eventi relativi al proprio settore di competenza che coinvolgano territori, soggetti pubblici e privati;
- informare periodicamente il Consiglio di Amministrazione in merito alle

attività svolte;

- sottoporre all'Assemblea e al Consiglio di Amministrazione ogni questione che rientri nelle loro competenze;
- valutare e proporre al Consiglio di Amministrazione operazioni di convenzionamento.

ART. 19 – COMITATI DI INDIRIZZO: PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

Il Presidente ed il Vice Presidente di ciascun Comitato di Indirizzo durano in carica quattro (4) esercizi e possono essere rieleggibili.

Quando il Presidente è espressione di Parte Datoriale, il Vice Presidente deve essere espressione di Parte Sindacale e viceversa.

In caso di impedimento o assenza del Presidente, le relative funzioni e poteri sono esercitati dal Vice Presidente.

Al Presidente spettano, in particolare, le seguenti attribuzioni:

- convocare e presiedere le riunioni del proprio Comitato di Indirizzo;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni del proprio Comitato di Indirizzo;
- sottoporre al Consiglio di Amministrazione e/o all'Assemblea le proposte deliberate dal proprio Comitato di Indirizzo.

Al Vice Presidente spettano le seguenti attribuzioni:

- coadiuvare il Presidente in tutti quegli atti a lui demandati dal presente Statuto;
- sostituire il Presidente in quegli atti ed in quelle funzioni che possono essere da questo delegate in via temporanea o permanente.

ART. 20 – COLLEGIO DEI SINDACI

Il Collegio dei Sindaci (di seguito il "**Collegio**") è nominato dall'Assemblea ed è formato da tre (3) componenti, tutti da selezionarsi tra gli iscritti negli albi tenuti dai seguenti Ordini professionali: Avvocati; Dottori Commercialisti; Medici; dei quali:

- uno (1), con la carica di Presidente, è nominato, ad ogni mandato di quattro (4) esercizi, alternativamente e a rotazione su designazione di Parte Datoriale e di Parte Sindacale dalla Parte che non esprime il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- uno (1) effettivo è designato dalla Parte Datoriale;
- uno (1) effettivo è designato dalla Parte Sindacale.

La perdita del requisito dell'iscrizione all'albo professionale, di cui al primo paragrafo del presente Articolo, o il sopravvenire di cause di incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.

Il Collegio dura in carica quattro (4) esercizi e scade alla data della riunione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Al termine del mandato i Sindaci possono essere riconfermati.

Il Collegio si riunisce almeno una volta ogni trimestre ed ogniqualvolta il Presidente del Collegio lo ritenga necessario ovvero quando ne facciano richiesta almeno due Sindaci effettivi.

Le riunioni del Collegio sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Sindaco più anziano.

L'intervento alle riunioni del Collegio mediante mezzi di telecomunicazione può avvenire alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nel relativo verbale:

- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente tutti gli eventi della riunione che debbono essere oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Il Collegio vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto amministrativo adottato dal Fondo e sul suo concreto funzionamento, ed in generale esercita i poteri e doveri previsti dagli artt. 2403 e 2403-bis C.C (ove applicabili).

Il Collegio rendiconta la propria attività, su base annuale, tramite un'apposita relazione (di seguito la "**Relazione Annuale del Collegio dei Sindaci**"), che deve essere messa a disposizione dei componenti dell'Assemblea dei Delegati, entro il medesimo termine previsto dal presente Statuto per il deposito da parte del Consiglio di amministrazione del Bilancio di Esercizio di cui all'Art. 22, presso la sede legale del Fondo.

I componenti del Collegio presenziano alle sedute dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione in cui vengano assunte le deliberazioni in ordine all'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo di cui al successivo Art. 22.

ART. 20-BIS – REVISORE LEGALE DEI CONTI

Il Revisore legale - ovvero la Società di revisione legale - (di seguito il "**Revisore**") è nominato dall'Assemblea e deve essere selezionato tra professionisti qualificati iscritti nell'apposito Registro dei revisori legali dei conti. Il Revisore esercita la propria attività in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, ove applicabili.

Il Revisore è tenuto a rendicontare, su base annuale, l'esito della propria attività tramite la stesura di un'apposita relazione (di seguito la "**Relazione del Revisore al Bilancio**"), che deve essere messa a disposizione dei componenti dell'Assemblea dei Delegati, entro il medesimo termine previsto dal presente Statuto per il deposito da parte del Consiglio di amministrazione del Bilancio di Esercizio di cui all'Art. 22 del presente Statuto, presso la sede legale del Fondo.

ART. 21 – PATRIMONIO DEL FONDO

Il patrimonio del Fondo è costituito da tutti i beni appartenenti al Fondo stesso (di seguito il "**Patrimonio**").

Le entrate del Fondo sono costituite:

- dalla contribuzione regolamentata dagli accordi di cui all'Art. 5 del presente Statuto e dai Regolamenti del Fondo e versata anche in via straordinaria ai sensi dell'Art. 22 del presente Statuto;
- dagli interessi di mora e dilazione dei contributi versati in ritardo, nelle misure che saranno disciplinate dai Regolamenti del Fondo;
- da ogni altro provento che spetti o pervenga al Fondo a qualsiasi titolo, sia esso versato da Soci e/o da terzi - soggetti pubblici o privati - ivi comprese eventuali sovvenzioni, donazioni o lasciti, previa accettazione del Consiglio di Amministrazione.

Le modalità di versamento, la relativa gestione e contabilizzazione, nonché l'erogazione delle Prestazioni e degli altri servizi accessori prestati dal Fondo, sono disciplinate dai Regolamenti del Fondo con apposite norme.

Il Fondo comunica, nei termini previsti dai Regolamenti, il mancato versamento dei contributi dovuti, entro le scadenze prefissate, da parte del soggetto responsabile del versamento a favore dell'Aderente/Iscritto/Avente Diritto.

In caso di mancato versamento dei contributi, totale o parziale, il Fondo non garantisce il conseguimento delle Prestazioni e la responsabilità per il mancato conseguimento delle stesse rimane ad esclusivo carico del soggetto inadempiente, che risponde anche di eventuali danni causati da tale inadempienza.

ART. 22 – ESERCIZIO SOCIALE – BILANCIO DI ESERCIZIO – BUDGET

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, il Consiglio di Amministrazione predispone e convoca l'Assemblea per l'approvazione:

- I) del bilancio consuntivo relativo all'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre (di seguito il "**Bilancio di Esercizio**" o il "**Bilancio**"); e
- II) del bilancio preventivo relativo all'esercizio sociale in corso (di seguito il "**Bilancio Preventivo**" o il "**Budget**").

In particolare:

- il **Bilancio di Esercizio** si compone di: i) **Stato Patrimoniale**; ii) **Rendiconto Gestionale**; iii) **Nota Integrativa**;

- il **Budget** si compone del solo: i) **Preventivo Economico**.

Anche nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione abbia istituito gestioni separate il Bilancio di Esercizio si intenderà unitario. I risultati delle singole gestioni specifiche saranno evidenziati in Nota Integrativa. Qualora questi ultimi evidenziassero uno squilibrio lo stesso dovrà essere imputato e quindi coperto mediante la richiesta di quote straordinarie ai Soci del settore specifico di riferimento.

Gli eventuali avanzi di gestione, che scaturiscano alla chiusura degli esercizi sociali, devono essere destinati ad incrementare il Patrimonio del Fondo per far fronte agli scopi associativi.

ART. 23 – PRESTAZIONI

Il Fondo provvede all'erogazione delle Prestazioni in favore degli Iscritti dai Soci e dagli Aderenti ai sensi di quanto previsto al precedente Art. 6.2, degli Aderenti di cui al precedente Art. 6.1 lettere ii) e iii) e degli Aventi Diritto di cui al precedente Art. 6.3, la cui posizione contributiva sia in regola con i versamenti, secondo le condizioni, modalità e requisiti disciplinati nei Regolamenti.

ART. 24 – REGOLAMENTI

Il funzionamento tecnico ed amministrativo del Fondo, nonché le modalità di ammissione, i diritti ed i doveri, nonché i casi di cessazione dei Soci, Aderenti, Iscritti e Aventi Diritto, ed in generale i profili del presente Statuto, già oggetto di rinvio, sono disciplinati dai Regolamenti, mentre numero, termini, modalità e condizioni di designazione e/o nomina dei Delegati, dei membri del Consiglio di Amministrazione e dei membri del Comitato di Indirizzo sono disciplinati dal Regolamento Elettorale.

ART. 25 – SCIoglimento e devoluzione del Patrimonio del Fondo

L'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, delibera sullo scioglimento del Fondo e la nomina dei Liquidatori e stabilisce i criteri di massima per la devoluzione del Patrimonio residuo. I Liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell'Assemblea e sentito il Collegio dei Sindaci, sceglieranno l'Associazione non Riconosciuta o l'ente "non profit" operante in identico od analogo settore a cui devolvere il Patrimonio residuo; salva diversa destinazione imposta dalla Legge vigente al momento dello scioglimento.

F.to SCHIER NIKOLAUS, Notaio Sabine Lanthaler L.S.